

**Parte prima - N. 27**

**Anno 42**

**12 dicembre 2011**

**N. 180**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2011, N. 19

**ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

**Art. 1**

*Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di semplificare e razionalizzare le attività amministrative in agricoltura ivi comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle imprese del settore agricolo ed agroalimentare, con la presente legge intende:

- a) sviluppare ed attuare un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in ambito regionale;
- b) individuare modalità di snellimento procedimentale connesse all'applicazione dell'istituto del silenzio assenso con delega di attività istruttorie documentali ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

**TITOLO I**

**DISCIPLINA DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC)**

**Art. 2**

*Istituzione del Registro unico dei controlli (RUC)*

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è istituito il Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali, integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR), di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile

1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

**Art. 3**

*Contenuti del RUC*

1. Il RUC sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali è costituito da uno specifico archivio informatizzato interconnesso con l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita con il regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 (Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna), attraverso il quale sono resi disponibili, tra l'altro, i dati relativi alle risultanze dei sopralluoghi presso le aziende in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173).
2. Il RUC raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti e l'eventuale programmazione di visite in loco cui l'impresa sarà assoggettata, compatibilmente con le tempistiche e con le modalità previste dai singoli procedimenti amministrativi, fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa comunitaria e statale.
3. Nel RUC sono inserite tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e culturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale.
4. Il RUC potrà contenere anche altri dati dell'impresa

riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro, che verranno acquisiti con le modalità previste all'articolo 7 della presente legge.

#### Art. 4

##### *Amministrazioni pubbliche coinvolte*

1. Il RUC unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali è implementato con informazioni in possesso della Regione, delle Province, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni che esercitano funzioni amministrative su procedimenti in materia di agricoltura, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1997 e 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

2. Il RUC è altresì alimentato con i dati forniti dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) in esito alle funzioni di controllo delegate dall'Agenzia a soggetti pubblici, ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) ed in applicazione della normativa comunitaria e nazionale sull'esercizio delle funzioni degli organismi pagatori.

3. Oltre agli enti individuati ai commi 1 e 2, partecipano attivamente all'implementazione del RUC l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) ed i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali (USL), attraverso i diversi uffici articolati sul territorio regionale.

4. Ciascuna amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza tra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nel RUC.

#### Art. 5

##### *Definizione degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei controlli*

1. La Regione promuove, in accordo con enti, aziende ed agenzie indicate all'articolo 4, l'elaborazione di schede di rilevazione e di controllo e procedure di verbalizzazione condivise su tutto il territorio regionale, nonché la definizione di standard e modalità omogenee di effettuazione delle attività di verifica tesi al superamento di inutili ripetizioni e disciplinati in appositi protocolli operativi, approvati dalla Giunta regionale.

#### Art. 6

##### *Efficacia ed utilizzo delle risultanze dei controlli inserite nel RUC*

1. Le amministrazioni individuate all'articolo 4 si

avvalgono, nei procedimenti di rispettiva competenza, delle risultanze dei controlli riportate nel RUC.

2. Al fine di pianificare le proprie attività, le amministrazioni coinvolte consultano il RUC prima dell'effettuazione di ogni controllo in loco per verificare se i dati riportati soddisfano le esigenze connesse all'esercizio dei compiti ispettivi, di vigilanza e di verifica cui sono preposte, o per concertare, se già programmato, l'effettuazione di un controllo integrato, ferma restando la piena titolarità delle amministrazioni medesime.

3. Gli esiti degli accertamenti registrati sono utilizzati anche per l'attivazione di procedimenti di recupero o restituzione di aiuti, premi o erogazioni alle imprese, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

4. Resta ferma l'applicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui consegue l'applicazione di sanzioni amministrative.

#### Art. 7

##### *Accordi di collaborazione ed interscambio dati con altre pubbliche amministrazioni*

1. Al fine di implementare il RUC con ulteriori dati di cui all'articolo 3, comma 4, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione ed interscambio con altre amministrazioni pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche.

#### Art. 8

##### *Funzioni della Regione e di AGREA*

1. La Regione presidia l'attuazione del sistema unitario ed integrato dei controlli esercitando, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) coordina i rapporti con le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte;
- b) individua, con il supporto di AGREA, i procedimenti interessati al processo di registrazione nell'archivio;
- c) promuove, in relazione agli esiti sul monitoraggio dei controlli e ai fini dello sviluppo del sistema, azioni di semplificazione e miglioramento.

2. La gestione dell'archivio informatizzato che dovrà tenere traccia storica di tutte le registrazioni effettuate, la definizione delle modalità di implementazione e aggiornamento di carattere tecnico-informatico, il monitoraggio sui dati ed ogni aspetto di carattere organizzativo-gestionale sono affidate ad AGREA, che adotta, in accordo con la Regione e in integrazione con il SIAR, le specifiche tecniche, i manuali operativi ed ogni provvedimento necessario al funzionamento dell'archivio. Ad AGREA compete anche, in accordo con la Regione, la definizione delle

modalità di accesso all'archivio informatizzato da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati di cui all'articolo 10.

#### Art. 9

##### *Comunicazione dei dati ed informazioni contenuti nel RUC*

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

a) per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e per l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e controllo, i dati e le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, contenuti nell'archivio informatizzato sono oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra le amministrazioni coinvolte nel sistema unitario ed integrato dei controlli;

b) per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e per l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e controllo, i dati e le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, contenuti nell'archivio informatizzato possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, ad altre pubbliche amministrazioni, che ne facciano richiesta, per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

#### Art. 10

##### *Consultazione del RUC da parte delle imprese agricole ed agroalimentari*

1. Le imprese esercenti attività agricola ed agroalimentare possono consultare l'archivio informatizzato con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi alla propria posizione.

2. L'accesso può aver luogo direttamente, per il tramite di un soggetto terzo o attraverso il CAA ai quali l'interessato conferisce, per iscritto, apposita delega.

## TITOLO II

### SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA

#### Art. 11

##### *Snellimento dei procedimenti*

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti, di competenza della Regione, delle Province, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1997 e n. 10 del 2008, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38). Con la medesima deliberazione sono individuati, con riferimento ai singoli procedimenti,

gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere e le condizioni cui devono attenersi.

2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine individuato per ciascun procedimento con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, che decorre dalla data di ricevimento dell'istanza istruita dai CAA. Decorso tale termine che, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, non può comunque essere superiore a centottanta giorni, l'istanza si intende accolta.

3. La Giunta regionale definisce inoltre le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione regionale o delle altre amministrazioni individuate al comma 1.

#### Art. 12

##### *Norma di semplificazione*

1. Per il perseguimento di obiettivi generali di semplificazione amministrativa riguardanti istanze, procedure, richieste da parte di soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti per i quali è ammessa la presentazione per il tramite delle organizzazioni professionali agricole di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1997.

#### Art. 13

##### *Disposizioni per la tracciabilità dei rifiuti in agricoltura*

1. I concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle organizzazioni professionali agricole previste all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1997 o dei Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34, e 7 febbraio 1992, n. 7), per gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti speciali derivanti dall'attività agricola, sulla base di una convenzione che ne disciplini le reciproche obbligazioni e le modalità con le quali l'agricoltore è ricompreso nell'organizzazione del gestore del servizio pubblico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione emana criteri specifici tesi ad assicurare la tracciabilità del rifiuto, al fine di conseguire livelli più elevati di tutela ambientale e della salute, che prevedano le modalità di accreditamento dei singoli agricoltori, nonché le modalità di conferimento all'impianto assegnato entro il termine previsto nella comunicazione al gestore del servizio.

### TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 14

*Entrata in vigore del RUC,  
norme per il periodo transitorio  
e disposizioni applicative*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorre un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi, durante il quale l'archivio informatizzato di cui al Titolo I viene attivato ed implementato con le informazioni in possesso della Regione, delle Province, delle Comunità montane, delle Unioni di Comuni e di AGREA, relativamente ai procedimenti di rispettiva competenza.

2. Previa adozione di appositi protocolli operativi, entro i successivi dodici mesi nel RUC verranno inseriti anche i controlli effettuati da ARPA e USL.

3. L'effettiva attivazione del RUC e dell'efficacia delle norme riferite all'utilizzazione delle informazioni ivi inserite ed eventuali disposizioni applicative sono stabilite con atto della Giunta regionale pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 12 dicembre 2011

VASCO ERRANI

### LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa Giunta regionale: deliberazione n. 1647 del 14 novembre 2011; oggetto assembleare n. 1995 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 104 del 15 novembre 2011;  
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche Economiche" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2011 del 1 dicembre 2011, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della consigliera Palma Costi, nominata dalla Commissione in data 24 novembre 2011;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 6 dicembre 2011, atto n. 30/2011.

**AVVERTENZA** - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

### NOTE

#### Note all'art. 2

Comma 1

1) il testo dell'articolo 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34**, è il seguente:

«Art. 22 - Sistema informativo agricolo regionale

1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell'attività tecnico-amministrativa necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.

2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.

3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l'inventario:

a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;

b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all'esercizio di attività agricole;

c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.

4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.).».

2) il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che concerne **Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449**, è il seguente:

«Art. 15 - Servizi di interesse pubblico

1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli

enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'articolo 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.».

**Nota all'art. 3**

## Comma 1

1) il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, che concerne **Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articoli 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173**, è il seguente:

«Art. 3 - Contenuti informativi dell'anagrafe

1. L'anagrafe rende disponibili, secondo i livelli di accesso abilitati ai sensi dell'articolo 6, le informazioni, anche esistenti da sistemi informativi esterni, riguardanti ciascuna azienda, quali:

(omissis)

i) risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall'amministrazione;».

**Note all'art. 9**

## Comma 1

1) il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che concerne **Codice in materia di protezione dei dati personali**, è il seguente:

«Art. 3 - Principio di necessità nel trattamento dei dati

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.»

2) il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che concerne **Codice in materia di protezione dei dati personali**, è il seguente:

«Art. 11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.».

**Nota all'art. 11**

## Comma 1

1) il testo dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che concerne **Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma**

**2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38**, è il seguente:

«Art. 14 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi

(omissis)

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.».

**Nota all'art. 12**

## Comma 1

1) il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1997, che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34**, è il seguente:

«Art. 14 - Consulta agricola regionale

1. È costituita la Consulta agricola regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole professionali cooperative e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori.

2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale in ordine:

- a) alle linee generali di politica agricola;
- b) alle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali parte agricola;
- c) ai progetti di legge regionali interessanti il settore;
- d) ai programmi di attività e di intervento e ai criteri e parametri di riparto dei finanziamenti relativi al settore;
- e) alle direttive;
- f) ad ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento della Consulta.

4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.

5. La partecipazione alla Consulta non comporta oneri a carico della Regione.».

**Nota all'art. 13**

## Comma 1

1) per il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1997, che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34**, vedi nota 1) all'art. 12.